



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

USCITA
prot. n. 0036111
del 06/06/2012
classif. X/1

Ai Presidi di Facoltà
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizi
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di Ricerca
Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Ai Direttori di Biblioteca
Al Responsabile della Segreteria tecnica del Direttore Generale
Al Project Manager
Al Responsabile della Segreteria pro Rettore vicario e pro Rettori
Al Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale delle strutture di supporto alle attività del Rettore
Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di Dipartimento
Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci
Al Dirigente dell'Ufficio Dirigenziale di studio e consulenza
Ai Dirigenti delle Ripartizioni, I[^], II[^], III[^], IV[^], V[^], VI[^], VII[^], IX[^]
Al Direttore del Centro Infosapienza
Al Direttore del Centro di Medicina Occupazionale
Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per la Sicurezza
Al Responsabile dell'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione

Oggetto: Intervento sostitutivo stazione appaltante Durc irregolare –art. 4 D.P.R. 207/2010 ss. mm. e ii. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 3 del 16/2/2012 - Nota Inail del 21/3/2012 n. 2029 - Circolare Inps del 13/4/2012 n. 54.



Si segnala, per opportuna conoscenza, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato la Circolare n. 3 del 16/2/2012, con cui ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di attivazione della procedura prevista dall'art. 4 D.P.R. 207/2010 ss.mm. e ii. "intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore". La disposizione di cui all'art. 4 co. 2 del D.P.R. citato prevede, infatti, che le amministrazioni aggiudicatrici, in caso di ottenimento di un DURC che segnali un'**inadempienza contributiva** relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, devono trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e pagare, successivamente, quanto dovuto, per le inadempienze accertate, direttamente agli enti previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL), compresa, nei lavori, la Cassa Edile.

I chiarimenti del Ministero circa le modalità di attivazione dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante sono riuniti nei punti seguenti.

Quando opera l'intervento sostitutivo e come si effettua la ripartizione dei versamenti

E' necessario evidenziare che la trattenuta, da parte della stazione appaltante, delle somme dovute all'appaltatore, potrà intervenire solo **successivamente** alla trattenuta delle ritenute indicate al comma 3 dell'art. 4 del Regolamento di attuazione del Codice degli appalti (D.P.R. 207/2010), secondo il quale: "in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, **previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva**".

L'intervento sostitutivo della stazione appaltante, oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori copre interamente quanto dovuto agli Istituti previdenziali e assicurativi e alle Casse Edili, può effettuarsi anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di "colmare" le inadempienze evidenziate nel **DURC**. In tale ipotesi la ripartizione delle somme dovute dalla stazione appaltante all'appaltatore dovrà avvenire in **proporzione** dei crediti di ciascun Istituto e delle Casse Edili, evidenziati nel **DURC** o comunicati dai soggetti stessi, a seguito della richiesta della stazione appaltante. Pertanto, a titolo di esemplificazione, se la stazione appaltante deve all'appaltatore una somma pari ad Euro 5.000,00 e l'Inps, l'Inail e la Cassa Edile vantano crediti, rispettivamente, pari ad Euro 5.000,00, 4.000,00 e 1.000,00, la stazione appaltante verserà all'Inps il 50% del totale, all'Inail il 40% del totale ed alla Cassa Edile il 10% del totale.



Comunicazione preventiva dell'intervento sostitutivo

Il Ministero ritiene opportuno che le stazioni appaltanti comunichino, agli Istituti e alle Casse Edili, l'intenzione di sostituirsi nei pagamenti al debitore originario, al fine di consentire il coordinamento, nel caso di possibili contestuali interventi sostitutivi azionati da più stazioni appaltanti. Per il medesimo fine è necessario che le stazioni appaltanti comunichino agli Enti previdenziali e assicurativi e alle Casse Edili l'importo dei pagamenti effettuati in loro favore.

L'intervento sostitutivo in caso di subappalto

L'intervento sostitutivo opera, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro, anche per le irregolarità contributive dei subappaltatori impiegati nell'appalto. Nella ipotesi suddetta il Ministero ha ritenuto che l'intervento sostitutivo possa intervenire esclusivamente sulle somme residue a seguito delle ritenute dello 0,50 per cento ex art. 4 co. 3 D.P.R. 207 ss.mm. e ii. e solo dopo un eventuale intervento sostitutivo in caso di irregolarità del **DURC** dell'appaltatore. In ogni caso il pagamento effettuato dalla stazione appaltante non può eccedere il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del **DURC irregolare**.

L'intervento sostitutivo e le irregolarità fiscali

Il Dicastero ha chiarito il rapporto tra i versamenti connessi all'intervento della stazione appaltante come sostituto previdenziale ex art. 4 co. 3 D.P.R. 207 ss.mm. e ii. e i versamenti effettuati per coprire debiti dell'appaltatore presso l'Erario rilevabili presso Equitalia in caso di pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00.

Ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. 602/1973, come introdotto dall'art. 2 co.8 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni in Legge 286/2006 "Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo **superiore a diecimila euro**, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo".

Il Ministero ritiene che le finalità della norma suddetta non sembrano poter interferire con l'applicazione dell'art. 4 co. 3 D.P.R. 207 ss.mm. e ii. Infatti, l'attivazione dell'intervento sostitutivo anche per interventi superiori ad Euro 10.000,00 impedisce il pagamento



dell'appaltatore, poiché le somme originariamente spettanti a quest'ultimo sono versate direttamente agli Istituti previdenziali e/o alle Casse Edili, con conseguente salvaguardia del principio contenuto nel suddetto D.P.R. 602/1973. Pertanto, la previsione di cui all'art. 4 co. 3 D.P.R. 207 ss.mm. e ii deve avere una prioritaria applicazione rispetto al procedimento di cui all'art. 48- bis.

Successivamente alla Circolare del Ministero del Lavoro, l'**Inail** e l'**Inps**, rispettivamente, con **nota del 21/3/2012 n. 2029** e con la **Circolare del 13/4/2012 n.54**, hanno delineato il procedimento per il pagamento, da parte della stazione appaltante, delle inadempienze contributive degli operatori economici.

Di seguito si riporta quanto precisato dall'**Inail** e dall'**Inps** in merito alle modalità di "comunicazione preventiva" e alle modalità di versamento dei crediti contributivi da parte della stazione appaltante.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA INAIL

Ricevuto un DURC attestante l'irregolarità, la stazione appaltante deve comunicare alla Sede INAIL che ha accertato l'inadempienza, per posta elettronica o posta elettronica certificata, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo. Tale "comunicazione preventiva" deve essere effettuata utilizzando l'Allegato 2 alla nota, in cui la stazione appaltante deve indicare l'importo che intende versare all'INAIL.

Ricevuta la richiesta della stazione appaltante, la Sede deve tempestivamente:

- verificare l'attualità dell'inadempienza contributiva attestata sul DURC al fine di tenere conto di eventuali pagamenti o comunque di variazioni relative al dovuto, intervenuti tra la data di emissione del DURC e la data di ricezione della comunicazione preventiva
- comunicare al responsabile del procedimento della stazione appaltante il codice IBAN della Sede e, se nel frattempo l'inadempienza INAIL si è ridotta rispetto all'importo indicato dalla stazione appaltante nella "comunicazione preventiva", comunicare anche il minor ammontare del debito contributivo che deve essere versato all'INAIL.

Al fine di agevolare le Strutture, l'**Inail** ha predisposto un facsimile di comunicazione (All.3 della nota stessa), da inviare tempestivamente alla stazione appaltante.



PAGAMENTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante, nei limiti dell'importo disponibile già comunicato all'INAIL, deve provvedere al pagamento tramite accredito sul conto corrente della Sede che ha attestato l'irregolarità. L'Inail ha, inoltre, precisato che è opportuno che il pagamento sia effettuato con la massima tempestività, al fine di favorire la migliore gestione di eventuali ulteriori interventi da parte di altre stazioni appaltanti. La stazione appaltante dovrà successivamente inviare alla Sede gli estremi del pagamento.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA INPS

Dal punto di vista procedurale, nella Circolare viene aggiunto che, ricevuto un Durr attestante l'irregolarità dell'esecutore o del subappaltatore, la **stazione appaltante deve comunicare, per posta elettronica certificata, alla sede Inps che ha accertato l'inadempienza, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo.** La "comunicazione preventiva" deve essere effettuata utilizzando il modello di cui all'Allegato 3 della stessa Circolare, in cui la stazione appaltante deve riportare l'importo che intende versare all'Inps, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro soprariportate.

MODALITA' DI VERSAMENTO DEI CREDITI CONTRIBUTIVI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante, successivamente, **effettuerà il pagamento non in proprio ma sostituendosi all'adempimento del contribuente.** Conseguentemente, il pagamento della somma, oggetto dell'intervento sostitutivo, dovrà avvenire utilizzando le medesime modalità e le stesse specifiche previste per l'adempimento contributivo da parte dell'esecutore o del subappaltatore nei confronti dell'Inps.

Nella circolare viene, anche, ricordato che l'**Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E del 11 aprile 2012** ha disposto l'integrazione della "Tabella dei codici identificativi" prevista nella sezione "Contribuente" dell'attuale modello di F24 - istituendo il codice "51" avente il significato "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010".

L'Inps ha predisposto un modello (All.4 della Circolare) contenente le indicazioni utili alla definizione dell'intervento sostitutivo. Nel suddetto modello sarà riportata la conferma o la variazione dell'importo che dovrà essere versato dalla stazione appaltante, nonché le modalità di compilazione del modello F24.



All'atto di ricezione del modello di "comunicazione preventiva" l'operatore della funzione gestione del credito deve:

- verificare l'attualità dell'inadempienza contributiva attestata dal Durc, al fine di considerare eventuali variazioni intervenute tra la data di emissione del Durc e la data di ricezione della comunicazione preventiva;
- definire le specifiche di pagamento con il modello F24;
- trasmettere al Responsabile del procedimento della stazione appaltante il modello (Allegato 4 della Circolare) compilato contenente le indicazioni di cui ai punti precedenti non oltre il terzo giorno dal ricevimento della comunicazione preventiva.

Fiducioso nella puntuale applicazione delle disposizioni summenzionate, con riserva di comunicare eventuali chiarimenti interpretativi, l'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati:

- 1) Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 3 del 16/2/2012
- 2) Nota Inail del 21/3/2012 n. 2029
- 3) Circolare Inps del 13/4/2012 n. 54

CIRCOLARE N. 3/2012



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 16/02/2012
Prot. 37 / 0002978 / MA007.A001

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Alle Direzioni regionali e territoriali del
lavoro*

All'AVCP

*Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture*

All'INPS

Direzione Centrale Entrate

All'INAIL

Direzione Centrale Rischi

Alla CNCE

*Commissione Nazionale Paritetica per le
Casse Edili*

LORO SEDI

e p.c. All'ANCI

Associazione Nazionale Comuni Italiani

All'UPI

Unione Province d'Italia

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

*All'Ispettorato regionale del lavoro di
Palermo*

LORO SEDI

Oggetto: art. 4, commi 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" – intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza.

Occorre poi chiarire che il c.d. intervento sostitutivo – oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori “copra” interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse edili – può operare **anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di “colmare” le inadempienze evidenziate nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).**

In quest’ultimo caso le somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore – in assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore in ordine alla applicabilità di criteri di precedenza nella soddisfazione dei crediti – dovranno essere ripartite tra gli Istituti e le Casse edili creditori **in proporzione dei crediti di ciascun Istituto e Cassa evidenziati nel DURC o comunicati dai medesimi, a seguito di richiesta della stazione appaltante.** A titolo esemplificativo, pertanto, se la somma dovuta dalla stazione appaltante è pari a 5.000 euro e i crediti vantati da INPS, INAIL e Cassa edile sono, rispettivamente, di 5.000 euro, 4.000 euro e 1.000 euro (si ricorda che l’ipotesi in argomento riguarda i casi in cui le somme dovute dalle stazioni appaltanti non coprono l’intero debito nei confronti degli Istituti), si provvederà a versare all’INPS 2.500 euro (il 50% del totale), all’INAIL 2.000 euro (il 40% del totale) e alla Cassa edile 500 euro (il 10% del totale).

Comunicazione preventiva

Al fine di coordinare un possibile contestuale intervento sostitutivo da parte di più stazioni appaltanti appare opportuno che queste ultime, prima di procedere ai versamenti nei confronti degli Istituti e delle Casse edili secondo la procedura descritta, comunichino agli stessi Istituti e Casse l’intenzione di sostituirsi all’originario debitore attraverso un “preavviso di pagamento”. Tale comunicazione consentirà infatti di “rimodulare” i crediti in questione laddove un’altra stazione appaltante sia intervenuta “ripianando” anche solo in parte le posizioni dell’appaltatore nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili.

Allo stesso fine è necessario che le stazioni appaltanti che hanno attivato l’intervento sostitutivo comunichino agli Istituti ed alle Casse edili con la massima tempestività l’importo dei pagamenti effettuati in loro favore.

Intervento sostitutivo in caso di subappalto

L’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ha previsto l’attivazione dell’intervento sostitutivo anche in relazione ad eventuali posizioni debitorie da parte di subappaltatori. In questi casi occorre peraltro ricordare che, nell’ambito degli appalti pubblici, sussiste un vincolo solidaristico tra appaltatore e subappaltatore disciplinato principalmente, oltre che dall’art. 1676 c.c., anche dall’art. 118, comma

6, del D.Lgs. n. 163/2006. In virtù delle disposizioni richiamate, che fanno evidentemente riferimento alle somme dovute in relazione **al solo personale impiegato nell'appalto**, si ritiene che l'intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante per sanare i debiti dei subappaltatori:

- debba aversi solo nelle ipotesi di somme residue a seguito delle ritenute ex art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 ed a seguito dell'eventuale intervento sostitutivo attivato per irregolarità del DURC dell'appaltatore;
- non possa eccedere il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del DURC irregolare. Il valore del subappalto costituisce infatti un limite che, oltre ad essere normativamente previsto, garantisce comunque una adeguata tutela in relazione ai lavoratori impiegati nell'appalto stesso.

Nel caso in cui l'irregolarità riguardi il solo subappaltatore e l'importo dovuto a quest'ultimo risulti insufficiente a "coprire" l'irregolarità attestata dal DURC, l'intervento sostitutivo, ancorché i debiti contributivi del subappaltatore siano soddisfatti solo in parte, svincola il pagamento nei confronti dell'appaltatore.

Intervento sostitutivo e verifiche di irregolarità fiscale

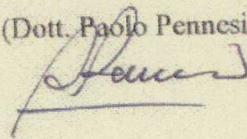
Il D.L. n. 262/2006 (conv. da L. n. 286/2006), all'art. 2 comma 9, ha apportato importanti modifiche al D.P.R. n. 602/1973 introducendo l'art. 48 *bis* con in quale si stabilisce che *"le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo"*.

Al riguardo è possibile ritenere che le finalità sottostanti la norma richiamata non sembrano poter "interferire" con l'applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. Fermo restando le ipotesi di versamenti dovuti dalle stazioni appaltanti non superiori a 10.000 euro – rispetto alle quali non opera il predetto art. 48 *bis* – va infatti rilevato che l'attivazione del c.d. intervento sostitutivo anche nelle ipotesi descritte impedisce il pagamento dell'appaltatore, in quanto le somme spettanti originariamente a quest'ultimo sono versate direttamente agli Istituti e/o alle Casse edili, così salvaguardando il principio contenuto nel D.P.R. n. 602 del 1973.

Del resto, solo attraverso la "prioritaria applicazione" dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 – che consentirebbe alle imprese in prospettiva di ottenere un DURC regolare e pertanto di continuare ad operare sul mercato – è possibile salvaguardare altresì i crediti dell'Amministrazione fiscale, i quali potrebbero invece essere compromessi nella diversa ipotesi in cui si volesse soddisfare primariamente questi ultimi, lasciando inalterata l'irregolarità evidenziata nel Documento Unico di Regolarità Contributiva, in presenza della quale non solo è impedita la partecipazione ad appalti pubblici ed i lavori privati in edilizia ma è altresì impedita la fruizione dei benefici normativi e contributivi e la fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria (art. 1, D.M. 24 ottobre 2007).

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)



DP



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione sul Lavoro

[Home](#)
[Normativa e atti ufficiali](#)
[INAIL](#)
[Istruzioni Operative](#)
[2012](#)
21 marzo 2012

21 marzo 2012

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Entrate

Prot. INAIL.60010.21/03/2012.0002029

Alle Strutture Centrali e Territoriali

Oggetto: DURC - Intervento sostitutivo della stazione appaltante - Art. 4 D.P.R. n. 207/2010.

PREMESSA

L'articolo 4 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici,

¹
rubricato

"Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore" dispone, al comma 2, che "

Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva e' disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile"

Sul punto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito di approfondimenti congiunti anche con l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha emanato la circolare n. 3/2012 che si allega

²
e a cui si fa integrale rinvio.

Di seguito si illustrano gli aspetti dell'intervento sostitutivo che interessano direttamente l'Istituto, nonché le istruzioni operative da seguire in sede di prima applicazione della norma.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO

L'intervento sostitutivo nei contratti pubblici si concretizza nel pagamento da parte della stazione appaltante, direttamente a INAIL, INPS e Casse Edili, dell'importo corrispondente all'inadempienza contributiva segnalata nel DURC.

Ai fini dell'applicazione dell'intervento sostitutivo si ricorda che:

L'inadempienza contributiva indicata nel DURC riguarda un determinato "operatore economico", termine con cui si intende qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici e che, ai fini del DURC, sia tenuto all'obbligo assicurativo nei confronti di INAIL ed INPS

³
e, nel caso di imprese edili, anche nei confronti della Cassa Edile
il termine "contratto pubblico" comprende tutte le tipologie di appalti pubblici, i servizi e le attività in convenzione e/o concessione, nonché tutti gli altri contratti, assoggettati ad una procedura di evidenza pubblica e disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto un
dare
o un

facere

funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio e dietro pagamento di un corrispettivo.

1.1.

Soggetti nei cui confronti deve essere attivato l'intervento sostitutivo.

L'intervento sostitutivo trova applicazione nel caso di inadempienze contributive segnalate nel DURC relative "a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto", pertanto è attivabile in relazione ad ogni operatore economico, sia esso appaltatore che subappaltatore, per il quale, in occasione del pagamento delle relative prestazioni, la stazione appaltante abbia acquisito un DURC attestante l'irregolarità.

1.2.

Soggetti tenuti ad attivare l'intervento sostitutivo

L'articolo 4 fa esplicito riferimento ai soggetti di cui all'articolo 3 lett. b) del Regolamento. Pertanto, l'intervento sostitutivo deve essere attivato da tutte le stazioni appaltanti e, dunque, non solo dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli organismi di diritto pubblico - di cui all'art. 3, commi 25 e 26, del Codice - ma anche dagli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 29, 31, 32 e 33, del Codice.

1.3.

Oggetto dell'intervento sostitutivo

Oggetto dell'intervento è il pagamento diretto agli Enti di quanto dovuto per le "inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva" nei confronti dell'operatore economico.

Si ricorda che, come precisato anche nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5/2008 (par. "requisiti di regolarità contributiva"), il DURC attesta la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti riferita all'intera situazione aziendale e che, prima di attestare l'irregolarità, la Sede deve sempre invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 24.10.2007.

La somma che la stazione appaltante deve versare agli Enti deve essere trattenuta dal corrispettivo dovuto all'operatore economico, al netto delle ritenute di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento

4

Secondo le indicazioni ministeriali, l'intervento sostitutivo può operare anche quando detto corrispettivo sia in grado solo in parte di "colmare" il debito contributivo indicato nel DURC. In questo caso, la stazione appaltante attiverà l'intervento sostitutivo nei limiti del minor importo disponibile.

Nell'ipotesi in cui l'inadempienza accertata nel DURC riguardi più Enti e l'importo disponibile per l'intervento sostitutivo sia inferiore, come esplicitato dal Ministero, il pagamento nei confronti di ciascun Ente deve essere effettuato in proporzione alle rispettive irregolarità.

Una volta effettuato il versamento nei confronti degli Enti, la stazione appaltante non deve richiedere un nuovo DURC per il pagamento dell'eventuale somma residua all'operatore economico.

5

2.

INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI SUBAPPALTO

In base alle indicazioni ministeriali, l'intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante per le inadempienze contributive dei subappaltatori ha come limite il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore.

Una volta soddisfatta, anche solo parzialmente, la pretesa creditoria degli Enti nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento all'appaltatore regolare.

6

Anche nel caso del subappaltatore, qualora l'importo dell'irregolarità indicata sul DURC sia superiore alla somma a disposizione della stazione appaltante, ai fini del pagamento agli Enti deve applicarsi il criterio proporzionale.

3.

INTERVENTO SOSTITUTIVO E PROCEDIMENTO EX ART. 48 bis DPR 602/1973

In base alle indicazioni ministeriali, il procedimento previsto dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973

7

e dal D.M. n. 40/2008 non sembra poter "interferire" con l'intervento sostitutivo ex art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, che deve pertanto ricevere "prioritaria applicazione".

4. MODALITA' DI PAGAMENTO

Come noto, i versamenti per premi assicurativi e relativi accessori di competenza dell'INAIL già da tempo devono essere effettuati tramite il modello F24 (o tramite modello F24EP per gli enti e le amministrazioni pubbliche sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica).

L'utilizzo di detto modello consente all'Istituto di avvalersi di sistemi telematici e di ricondurre automaticamente l'incasso al titolo o alla richiesta corrispondenti.

Per quanto riguarda l'intervento sostitutivo, sono in corso contatti con l'Agenzia delle Entrate per includere nella "Tabella dei codici identificativi" - relativa alla sezione "Contribuente" dell'attuale modello di pagamento unificato F24 - un nuovo apposito codice.

Nel fare riserva di successive comunicazioni, nel frattempo le stazioni appaltanti devono effettuare all'INAIL i versamenti a titolo di intervento sostitutivo tramite accredito sul conto corrente bancario della Sede che ha attestato l'irregolarità.

5. CASI PARTICOLARI

Eventuali interventi sostitutivi riguardanti, in ipotesi, codici ditta per i quali risultino procedure concorsuali o crediti iscritti a ruolo esulano dalle modalità di pagamento descritte al paragrafo precedente e devono essere gestiti alla luce della rispettiva normativa di riferimento, in relazione alla specificità del caso concreto.

6. FLUSSO OPERATIVO

Si ricorda che le Sedi devono indicare sul DURC l'importo dell'irregolarità contributiva, ponendo particolare attenzione alla sua esatta quantificazione, fermo restando che la verifica è effettuata allo stato degli atti e delle registrazioni presenti nel fascicolo informatico e cartaceo del codice ditta interessato al momento di conclusione dell'istruttoria.

Poiché dette registrazioni sono soggette a continuo aggiornamento, in dipendenza sia del flusso dei pagamenti sia di eventuali sistemazioni contabili effettuate dalle Sedi, può verificarsi che tra l'attestazione dell'irregolarità e l'attivazione dell'intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante ovvero il pagamento da parte di quest'ultima l'importo dell'inadempienza contributiva sia divenuto inferiore a quello attestato nel DURC.

Tale eventualità deve essere gestita come di seguito esposto, nell'ambito del flusso operativo riguardante l'intervento sostitutivo.

A.

Comunicazione preventiva

Ricevuto un DURC attestante l'irregolarità, la stazione appaltante deve comunicare alla Sede INAIL che ha accertato l'inadempienza, per posta elettronica o posta elettronica certificata, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo.

Tale "comunicazione preventiva" deve essere effettuata utilizzando il facsimile allegato

⁸, predisposto al fine di facilitare la trattazione degli interventi sostitutivi

⁹, dove la stazione appaltante deve indicare l'importo che intende versare all'INAIL.

B.

Istruttoria della Sede

Ricevuta la richiesta della stazione appaltante, la Sede deve tempestivamente:

verificare l'attualità dell'inadempienza contributiva attestata sul DURC al fine di tenere conto di eventuali
pagamenti

¹⁰

o comunque di variazioni relative al dovuto intervenuti tra la data di emissione del DURC e la data di ricezione della comunicazione preventiva (vedi par. "comunicazione preventiva" della citata circolare ministeriale) comunicare al responsabile del procedimento della stazione appaltante il codice IBAN della Sede e, se nel frattempo l'inadempienza INAIL si è ridotta rispetto all'importo indicato dalla stazione appaltante nella "comunicazione preventiva", comunicare anche il minor ammontare del debito contributivo che deve essere versato all'INAIL.

¹¹

Al fine di agevolare le Strutture, è stato predisposto un facsimile di comunicazione

¹²

, che potrà essere personalizzato in base al caso concreto, da inviare tempestivamente alla stazione appaltante.

Rispetto ad uno stesso codice ditta, infatti, possono essere attivati più interventi sostitutivi da parte di stazioni appaltanti diverse, pertanto le Sedi devono porre particolare attenzione nell'esame delle comunicazioni pervenute dalle stazioni appaltanti e trattarle nel minor tempo possibile secondo l'ordine cronologico, verificando ogni volta l'attualità dell'importo dell'irregolarità al fine di evitare che siano acquisiti incassi non dovuti, che andrebbero necessariamente restituiti alla stazione appaltante.

C.**Pagamento da parte della stazione appaltante**

Fermo restando quanto esposto al paragrafo 4, sulla base del prospetto comunicato dalla Sede, la stazione appaltante, nei limiti dell'importo disponibile già comunicato all'INAIL, deve provvedere al pagamento tramite accredito sul conto corrente della Sede che ha attestato l'irregolarità.

È opportuno che il pagamento sia effettuato con la massima tempestività, al fine di favorire la migliore gestione di eventuali ulteriori interventi da parte di altre stazioni appaltanti.

È necessario, inoltre, inviare con tempestività alla Sede gli estremi del pagamento, per consentire a quest'ultima di "normalizzare" l'incasso, attribuendolo al codice ditta interessato, con le consuete modalità.

IL DIRETTORE CENTRALE

f.to Ing. Ester Rotoli

Note:

1- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici).

2-

ALLEGATO 1

3-

In assenza dell'iscrizione presso uno o entrambi gli Istituti, in luogo del DURC deve essere acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'Ente presso il quale il soggetto è iscritto ed un'attestazione di non sussistenza dell'obbligo all'iscrizione rilasciata dall'Ente presso il quale il soggetto dichiara di non essere iscritto.

4-

Articolo 4, comma 3, del Regolamento "In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva".

5-

Naturalmente, ciò vale in relazione al medesimo contratto ed alla medesima fase per cui è stato attivato l'intervento sostitutivo. Diversamente, in capo allo stesso operatore economico andrà richiesto un nuovo DURC per le successive fasi del medesimo appalto o in caso di nuovo/diverso appalto.

6-

Vedi anche Interpello n. 3/2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'attività ispettiva - per cui

"atteso che il DURC certifica la regolarità contributiva riconducibile all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa richiedente e gli Enti, al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, così come peraltro chiarito da questo Ministero con circo n. 5/2008, si ritiene che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non impedisca il rilascio del Documento a chi, con lo stesso soggetto, è solidalmente responsabile".

7-

L'Articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286/2006), stabilisce che "

Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo

"

8-

ALLEGATO 2

9-

Il facsimile ad uso delle stazioni appaltanti è disponibile in

www.inail.it

al percorso "Assicurazione" - "Modulistica" - "Download modelli".

10-

Ad esempio, pagamenti da parte dell'impresa stessa, sistemazioni contabili della Sede, versamenti da parte di altre stazioni appaltanti.

11-

Pertanto, la Sede deve comunicare il nuovo (minor) importo dell'irregolarità solo se questo è inferiore all'importo che la stazione appaltante - nella comunicazione preventiva - ha indicato di voler destinare all'intervento sostitutivo nei confronti dell'INAIL. documento.

12-

ALLEGATO 3

Ultimi inserimenti

RSS

Selezione cronologica di tutti gli aggiornamenti del portale

Informazioni generali sul sito [Avviso all'utenza](#) - Copyright © 2008 INAIL - Partita IVA 00968951004

W3C CSS

W3C XHTML 1.0

[Torna alla navigazione interna](#)

Modulo Intervento sostitutivo DURC – comunicazione preventiva

Alla Sede INAIL di

.....@inail.it,@postacert.inail.it (1)

Oggetto: DURC - Intervento sostitutivo – Comunicazione preventiva.

[illegible][illegible][illegible]

Protocollo									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Emesso il	gg	/mm	/aaaa

Il sottoscritto , in qualità di responsabile del
.....
(nome e cognome)
procedimento della stazione appaltante,

codice fiscale SA, comunica di voler attivare l'intervento
sostitutivo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 per l'irregolarità
segnalata nel DURC in oggetto per un importo di euro..... (2)
(importo da versare all'INAIL)
e, a tal fine, chiede di conoscere gli estremi per effettuare il relativo versamento.

Il sottoscritto si impegna ad effettuare tempestivamente il pagamento e ad inviare alla Sede copia della ricevuta di versamento.

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti

Tel. Ufficio

Fax Ufficio

E-mail Ufficio

E-mail PEC Ufficio.....

Il Responsabile del procedimento

- (1) *Indicare alternativamente uno dei due recapiti. Per individuare i recapiti delle Sedi INAIL consultare il sito www.inail.it al percorso: L'INAIL – Uffici territoriali, selezionare la Regione e visualizzare la Sede di interesse oppure selezionare da "Accesso rapido" "Uffici territoriali". È inoltre possibile individuare la Sede INAIL competente in base al CAP della sede legale dell'impresa al percorso: Contatti (link in alto nella home page) – Struttura INAIL competente (link in fondo alla pagina) – Cerca Sede INAIL.*
- (2) *Indicare obbligatoriamente l'importo che la stazione appaltante intende versare all'INAIL a titolo di intervento sostitutivo.*

INPS

Istituto Nazionale per lo Sviluppo Sociale



Direzione Centrale Entrate

Roma, 13/04/2012

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 54

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.4

OGGETTO: **Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare. Art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.**

SOMMARIO: *L'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante nei confronti dell' Inps, dell'Inail e, in caso di imprese edili, della Cassa edile in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore accertata con il Durc.*

Premessa

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"» (pubblicato nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), entrato in vigore l'8 giugno 2011, nella parte I, "Disposizioni comuni", tra le novità di più rilevante interesse ai fini della disciplina in tema di Durc, all'art. 4 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore (*allegato 1*).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a conclusione degli approfondimenti svolti in condivisione con Inps, Inail e Casse edili con il coinvolgimento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2012 (*allegato 2*), le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti in ordine ai contenuti e alle modalità di attivazione dell'intervento sostitutivo.

1) Intervento sostitutivo: soggetti tenuti all'attivazione.

L'intervento sostitutivo opera nell'ambito dei contratti pubblici (1) ed è attivabile, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, in presenza di Durc irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto.

La norma dispone che, ricorrendo tale fattispecie, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc che, pertanto, potranno essere riferite sia alla posizione dell'esecutore che a quella del subappaltatore.

Tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante a Inps, Inail e, in caso di imprese edili, anche alle Casse edili.

Al riguardo, il legislatore ha precisato che il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze segnalate con il Durc è disposto a cura dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del citato D.P.R. e quindi dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli organismi di diritto pubblico, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori (2).

2) Modalità di attuazione dell'intervento sostitutivo nei confronti dell'esecutore del contratto.

Come precisato nel punto precedente, l'irregolarità attestata con il Durc nei confronti dell'operatore economico, parte del contratto pubblico, comporta che il pagamento dell'importo, che avrebbe dovuto essere liquidato dalla stazione appaltante in relazione alla fase del contratto, sia effettuato a favore degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.

Occorre ricordare che la richiamata circolare ministeriale, ha chiarito che la stazione appaltante, prima dell'attivazione dell'intervento sostitutivo, deve operare, sull'importo in pagamento, la ritenuta dello 0,50 per cento. Tale somma potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del

certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Durc regolare.

Nella citata circolare è stato inoltre specificato che l'istituto dell'intervento sostitutivo opera non soltanto nel caso in cui il debito delle stazioni appaltanti copra interamente le irregolarità accertate nel Durc, ma anche qualora il medesimo debito sia in grado di "colmare" le stesse solo in parte.

In tale ultima ipotesi il pagamento nei confronti di ciascun Ente dovrà essere effettuato in proporzione alle irregolarità dell'operatore economico segnalate nel documento stesso.

3) Modalità di attuazione dell'intervento sostitutivo in caso di subappalto.

Ferme restando le previsioni indicate al punto precedente, l'intervento sostitutivo opera, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro, anche per le irregolarità contributive dei subappaltatori impiegati nel contratto.

In tale fattispecie la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento a favore degli Enti interessati nei limiti del valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore.

In assenza di un'esposizione debitoria dell'appaltatore, ed avvenuto il pagamento nei limiti evidenziati, la stazione appaltante potrà effettuare il versamento della somma eventualmente residua all'appaltatore nei cui confronti sia certificata la regolarità.

4) Intervento sostitutivo e verifiche ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73.

Tenuto conto delle finalità poste a fondamento dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, il Ministero del Lavoro ha affermato che è possibile ritenere che le stesse "non sembrano poter *interferire*" con l'applicazione dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante.

Pertanto, poiché l'istituto in trattazione mira a soddisfare la pretesa creditoria degli Enti interessati, con la richiamata circolare il predetto dicastero ha precisato che la previsione di cui all'art. 4 del D.P.R. 602/73 deve avere una "prioritaria applicazione" rispetto al procedimento dell'art. 48-bis.

5) Comunicazione preventiva.

Ricevuto un Durc attestante l'irregolarità dell'esecutore o del subappaltatore, la stazione appaltante deve comunicare, per posta elettronica certificata, alla Sede Inps che ha accertato l'inadempienza, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo.

La "comunicazione preventiva" deve essere effettuata utilizzando il modello allegato (*allegato 3*), predisposto al fine di facilitare la trattazione degli interventi sostitutivi. Attraverso tale modello la stazione appaltante deve riportare l'importo che intende versare all'Inps, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero sopra richiamate.

6) Modalità di versamento della stazione appaltante per i crediti contributivi.

L'obiettivo della norma, come sopra esposto, attraverso la soddisfazione della pretesa creditoria degli Enti nei cui confronti l'operatore economico ha maturato un'esposizione debitoria, è quello di concorrere al recupero della regolarità contributiva del medesimo. In tal modo, al verificarsi di tale condizione, si determina la possibilità per la stazione appaltante di liberare il pagamento dei crediti che successivamente all'intervento diventeranno esigibili nei confronti della stessa o di altre stazioni appaltanti.

La stazione appaltante, in tale ambito, effettuerà il pagamento non in proprio ma sostituendosi all'adempimento del contribuente. Conseguentemente, il pagamento della somma oggetto dell'intervento sostitutivo, dovrà avvenire utilizzando le medesime modalità e le stesse specifiche previste per l'adempimento contributivo da parte dell'esecutore o del subappaltatore nei confronti dell'Inps.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E del 11 aprile 2012 ha disposto l'integrazione della "Tabella dei codici identificativi" prevista nella sezione "Contribuente" dell'attuale modello di F24 - istituendo il codice **"51"** avente il significato *"Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010"*.

In relazione a ciò, la compilazione della predetta sezione "Contribuente" dovrà riportare i dati del contribuente beneficiario del pagamento mentre nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore" dovrà essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante versante specificato dal predetto codice identificativo.

Tale elemento consentirà la corretta registrazione sia del soggetto versante che del versamento da parte della struttura Inps che ha in carico la posizione a debito segnalata con il Durc. Ciò costituisce la condizione per la corretta gestione delle previste attività amministrative.

La "Sezione INPS" dovrà essere compilata secondo le indicazioni che la stazione appaltante riceverà dalla predetta struttura Inps in riscontro alla comunicazione preventiva di cui al punto precedente.

Al fine di uniformare il sistema di comunicazione tra le strutture dell'Istituto e le stazioni appaltanti è stato predisposto un apposito modello (*allegato 4*) contenente tutte indicazioni utili alla definizione dell'intervento sostitutivo.

Nel predetto modello verrà riportata la conferma o la variazione dell'importo che la stazione appaltante dovrà versare, nel rispetto del richiamato principio di proporzionalità nonché le modalità di compilazione del modello F24.

Tale importo sarà pari a quello indicato nella comunicazione preventiva ovvero a quello adeguato al minor valore indicato dalla competente sede dell'Istituto in caso di pagamenti intervenuti sulla posizione contributiva nelle more del perfezionamento del procedimento dell'intervento sostitutivo.

Per consentire il corretto svolgimento del procedimento è opportuno che il pagamento sia effettuato non oltre il termine di 30 giorni e che la notizia dell'avvenuto adempimento sia inviata all'indirizzo PEC o email della sede Inps di riferimento.

Ciò favorirà la corretta gestione degli eventuali ulteriori interventi di altre stazioni appaltanti contestuali o di poco successivi rispetto a quello in corso.

7) Indicazioni operative.

Il procedimento definito dall'art.4 intrattazione comporta, come detto, la sua attivazione da parte della stazione appaltante ogni volta che, a seguito di una richiesta di Durc relativa alla liquidazione di corrispettivi dovuti all'operatore economico parte del contratto pubblico, il documento segnali una irregolarità.

Tale previsione evidenzia la necessità che venga posta particolare attenzione al processo di quantificazione del debito contributivo effettuata nel corso dell'istruttoria del Durc.

A tale riguardo, si fa presente in primo luogo che precedentemente all'emissione di un Durc irregolare, ai sensi dell'art. 7, co. 3, del D.M. 24 ottobre 2007, con il preavviso di accertamento negativo, il contribuente deve essere invitato a regolarizzare la posizione debitoria entro un termine non superiore a 15 giorni. Inoltre, si rammenta che la verifica deve interessare tutte le posizioni collegate a quella per cui è richiesta la verifica e che la stessa è effettuata sulla base dello stato degli atti e delle registrazioni presenti negli archivi dell'Istituto alla data di conclusione della fase istruttoria.

Tenuto conto del tempo, pur breve, che potrà intercorrere tra il momento della definizione della situazione debitoria segnalata con il Durc, la comunicazione preventiva di attivazione dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante ed, infine, il momento del pagamento da parte di quest'ultima, è possibile che l'importo dell'inadempienza contributiva possa risultare inferiore rispetto a quello accertato nel Durc.

Tale possibilità può verificarsi, come ricordato al punto precedente, a seguito di sistemazioni contabili collegate a pagamenti effettuati dal contribuente ovvero a partite a credito maturate successivamente all'emissione del Durc e nelle more del perfezionamento del procedimento dell'intervento stesso.

Diversamente, l'eventuale importo che dovesse essere accertato in un momento successivo alla data di conclusione dell'istruttoria del Durc, resta escluso dallo specifico procedimento attivato ai sensi dell'art. 4 per il quale resta fermo, come limite massimo, l'importo indicato nel documento che ha attestato l'irregolarità.

In relazione a quanto esposto, all'atto della ricezione del modello di comunicazione preventiva della stazione appaltante, l'operatore della funzione gestione del credito deve:

- a. verificare, secondo le predette indicazioni, l'attualità dell'inadempienza contributiva attestata con il Durc al fine di considerare le eventuali variazioni intervenute tra la data di emissione del Durc e la data di ricezione della comunicazione preventiva che comportano la rideterminazione in riduzione del debito contributivo;
- b. definire le specifiche del pagamento con F24 in relazione alla gestione previdenziale interessata;
- c. trasmettere il modello (*allegato 4*) al responsabile del procedimento della stazione appaltante compilato con le indicazioni relative ai precedenti punti non oltre il terzo giorno dal ricevimento della "comunicazione preventiva".

Si raccomanda il rispetto di tale termine in quanto la posizione del contribuente potrebbe essere destinataria anche di contestuali attivazioni di interventi sostitutivi da parte di stazioni appaltanti diverse.

Ricorrendo tale ipotesi, le Sedi dovranno procedere alla gestione delle comunicazioni pervenute

dalle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di arrivo effettuando in conseguenza, per ciascuna di esse, la verifica dell'importo dell'irregolarità attualizzato sulla base dei versamenti affluiti alla stessa data. Ciò al fine di evitare che siano acquisiti versamenti non dovuti dalle stazioni appaltanti che, in tal caso, dovranno essere oggetto di tempestiva restituzione alla stazione appaltante medesima.

Il Direttore Generale
Nori

Note:

1. I "contratti" o i "contratti pubblici" sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori. (art. 3, co. 3 del D.Lgs. n. 163/2006)

2. Art. 3, comma 1, lett.b) D.P.R. 207/2010 - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *omissis*

b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice;

omissis

3. L'Articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286/2006), stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo".

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Allegato N.4

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226) (GU n.288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 270)

Art. 4

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore

(art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu' rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita' contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita' contributiva e' disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.

Alla Sede Inps di _____
_____@postacert.inps.it⁽¹⁾

DURC - INTERVENTO SOSTITUTIVO - COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Denominazione/Ragione sociale _____
Codice fiscale della ditta irregolare _____
Matricola/Codice azienda _____
DURC CIP _____
Protocollo _____
Emesso il (gg/mm/aaaa) _____

Il sottoscritto _____
(nome e cognome)

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

in qualità di responsabile del procedimento della Stazione Appaltante

(denominazione)

codice fiscale Stazione Appaltante

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

comunica di voler attivare nei confronti dell'Inps l'intervento sostitutivo previsto dalla legge (articolo 4, co.2, del D.P.R. n. 207/2010) per l'irregolarità segnalata nel DURC in oggetto per l'importo pari a **euro** _____,⁽²⁾ determinato in base ai criteri fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 3/2012.

Il sottoscritto si impegna ad effettuare tempestivamente il pagamento (entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma del debito comunicato nel Durc) e ad inviare alla Sede copia della ricevuta di versamento.

A tal fine chiede di conoscere gli estremi per effettuare il relativo versamento.

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti:

Tel. Ufficio _____
Fax Ufficio _____
E-mail Ufficio _____
E-mail PEC Ufficio _____

Il Responsabile del procedimento

⁽¹⁾ Indicare alternativamente uno dei due recapiti. Per conoscere i recapiti accedere alla sezione Le Sedi Inps presente nella home page del sito dell'Istituto www.inps.it.

⁽²⁾ Indicare obbligatoriamente l'importo che la stazione appaltante intende versare all'Inps a titolo di intervento sostitutivo.

ALL. 4

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME SEDE
INDIRIZZO
CAP CITTÀ

Città, data

Stazione appaltante
Indirizzo
CAP CITTÀ
Fax - PEC

Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento.

Spett.le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Come da Voi richiesto (comunicazione n. XXXX del __/__/__) vi informiamo che il **versamento** dell'importo relativo alle inadempienze Inps deve avvenire tramite **modello F24**, compilato secondo le istruzioni allegate.

Vi informiamo altresì, che l'importo segnalato nel Durc dell'inadempienza contributiva della **ditta indicata di seguito**:

☐ è rimasto invariato ☐ risulta pari a euro _____ ⁽¹⁾

Denominazione/Ragione sociale _____

Codice fiscale della ditta irregolare⁽²⁾ _____

Matricola/Codice azienda⁽³⁾ _____

DURC CIP _____

Protocollo _____

Emesso il (gg/mm/aaaa) _____

Il pagamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** avendo cura di inviare a questa Sede una copia della ricevuta di versamento (via PEC all'indirizzo XXXXXXXX@postacert.inps.it).

⁽¹⁾Indicare l'importo attuale dell'irregolarità Inps solo nel caso in cui questo sia inferiore alla somma indicata dalla Stazione Appaltante nella comunicazione preventiva.

⁽²⁾Indicare l'esatta matricola/codice azienda Inps destinataria del pagamento.

⁽³⁾Indicare l'esatto codice fiscale della ditta per la quale effettuare il pagamento.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Si forniscono i dati del funzionario competente:

Nome e Cognome: _____

Tel: _____

Fax: _____

Cordiali saluti

Il direttore

COGNOME NOME

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

Modalità di compilazione del modello F24

Codice sede	Causale contributo	Matricola Inps / codice Inps / filiale azienda	Periodo di riferimento da mm/aaaa	Periodo di riferimento a mm/aaaa	Importo a debito versato